

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria, – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCINA/REAL MARCIANISE DEL 23.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.2007)

Il Provvedimento della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 adottato dal Giudice Sportivo fa seguito al comportamento tenuto dai sostenitori della Società Pescina Valle del Giovenco.

Il reclamo non è corredato da prove oggettive, né argomenta diversamente rispetto a quanto già rilevato rispetto allo svolgimento dei fatti dal referto arbitrale sulla cui base si ha avuto il provvedimento di ammenda.

La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Massi Dr. Franco, – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **2) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA SEGUITO GARA PRO SESTO/HELLAS VERONA DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)**

Con preannuncio di reclamo del 15.1.2008 la Hellas Verona F.C. S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 18.1.2008, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva:

- 1) l’erronea interpretazione della manifestazione di discriminazione razziale e conseguente inapplicabilità dell’art. 11 C.G.S.;
- 2) l’impossibilità per la società di ricorrere all’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. in quanto la gara si era disputata in trasferta;

e, in conclusione, si chiedeva:

- a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito;
- b) in via subordinata, la riforma della decisione del Giudice Sportivo con la sanzione della sola ammenda, nella misura minima applicabile o, comunque, ritenuta di giustizia.

All’odierna camera di consiglio comparivano i rappresentanti processuali della ricorrente, nelle persone dell’Avv. Stefano Fanini e dell’Avv. Luciano Malagnini, sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, del C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti.

La Corte visti gli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lett. d), del C.G.S., per il combinato disposto dei quali nei casi di recidiva per “*cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione*” la società responsabile può essere punita, oltre che con l’ammenda, anche con l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; preso atto che la società ricorrente risulta destinataria di ben sette precedenti sanzioni per i comportamenti previsti dall’art. 11, comma 3, secondo periodo, C.G.S. (delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui ai Com. Uff. nn. 13/C in data 28.8.2007, n. 23/C in data 11.9.2007, n. 44/C in data 9.10.2007, n. 47/C in data 16.10.2007, n. 51/C in data 23.10.2007, n. 79/C in data 27.11.2007 e n. 104/C in data 27.12.2007).

Preso atto, altresì, che dal rapporto arbitrale e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale non risulta posto in essere alcuno dei comportamenti di cui all’art. 13 C.G.S. idonei ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dalle proprie tifoserie (art. 4, comma 3, C.G.S.), né la stessa società ha fornito prova inconfutabile di essi;

ritenuto, pertanto, che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, pur valida testimonianza del percorso avviato verso l’approntamento di strumenti idonei per la ricorrenza delle circostanze esimenti/attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., non siano comunque idonee a superare il grave giudizio negativo sulla specifica vicenda scaturente dall’esame degli atti e dei fatti dedotti in causa, soprattutto alla luce della plurima recidiva.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL' A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PESCARA/SANGIOVANNESE DEL 13.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)

Il provvedimento di squalifica per due giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito all'espulsione del reclamante, allenatore della Sangiovanese, per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

Si rileva preliminarmente che il preannuncio di reclamo inviato in data 15 gennaio a mezzo fax si riferisce ad altro provvedimento adottato dallo stesso Giudice Sportivo nello stesso Com. Uff., che squalifica per due gare il calciatore Scotti Francesco.

Nel testo del reclamo, invece, il Direttore Generale della Società fa opposizione nei confronti della squalifica dell'allenatore Bruno Tedino.

Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica.

La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Sangiovanese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 5 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete